

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2398)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(RUSSO)

NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge prevede l'attribuzione al personale civile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di un assegno temporaneo, con effetto dal 1° gennaio 1963.

Detto assegno non è pensionabile ed ha carattere transitorio in previsione della sistemazione generale del trattamento economico dei pubblici dipendenti, in corso di studio da parte della Commissione per la riforma della Pubblica Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

Art. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

e) è soggetto alle sole ritenute erariali, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo si considera in aggiunta alla paga, agli effetti dell'articolo 10, quarto e quinto com-

ma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 3.

All'onere di lire 13.300.000.000 derivante all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1962-63, si provvede con una sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico di una aliquota delle disponibilità nette di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio suddetto.

Per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede con variazioni da apportarsi al proprio bilancio su proposta dell'Azienda medesima.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed ai bilanci delle Amministrazioni autonome interessate.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE DAL 1° GENNAIO 1963 AL PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALL'AZIENDA DELLE POSTE E DALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Coefficienti di stipendio	Misure mensili lorde dell'assegno
900	70.000
670	52.000
500	39.000
402	31.500
357	28.000
dal 340 al 345	26.000
301	24.700
dal 271 al 284	23.500
dal 190 al 240	18.000
dal 142 al 180	14.000
Fatt. U.L.A.	12.000